

Export Champions Program 2021

Il Made in Italy nel Golfo

Dr Mauro Finiguerra

*Dottore commercialista, Docente Doing Business in
The Gulf UAE Expo 2020 Luiss Business school*

**«Aspetti fiscali
dell'internazionalizzazione
verso i Paesi del Golfo»**

«Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo»

STRUTTURA

PARTE PRIMA - La scelta di internazionalizzare nei Paesi del Golfo

1. Perché investire nei Paesi del Golfo?
2. Le strutture dell'internazionalizzazione
3. Problematiche fiscali dell'internazionalizzazione

PARTE SECONDA - I rapporti Italia/Paesi del Golfo

1. I rapporti Italia – Paesi del Golfo
2. Breve confronto tra Convenzioni internazionali

PARTE TERZA - La normativa fiscale internazionale

1. La CFC
2. La tassazione dei dividendi cross borders
3. Il principio della residenza ed il concetto di Esterovestizione
4. Il transfer pricing



Export Champions Program 2021

Il Made in Italy nel Golfo

**«Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione
verso i Paesi del Golfo»**

PARTE 1

**LA SCELTA DI INTERNAZIONALIZZARE
NEI PAESI DEL GOLFO**

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



PERCHE' INVESTIRE NEGLI EAU?

- Posizione strategica tra l'Europa e l'Asia
 - Area a sviluppo molto rapido
 - Bassi dazi alle importazioni
 - Economia stabile
 - Tassazione favorevole
- Forte presenza di Free Zone per le imprese manifatturiere ma anche per il commercio ed i servizi finanziari
- Infrastrutture integrate e moderne, porti ben attrezzati, aeroporti internazionali, rete stradale altamente sviluppata
- Vicinanza ai mercati dell'Africa dell'Asia centrale e dell'India



Un'impresa italiana vende negli EAU:

- direttamente al cliente emiratino tramite un contratti di compravendita o fornitura;
- mediante agenti, distributori, franchisee(obbligo di *local agent*, ovvero intermediario residente);

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



Le 5 modalità di internazionalizzare:

1. ***1. Representative office***
2. ***2. Branch o Stabile organizzazione***
3. ***3. Subsidiary o società partecipata estera(51% e 100%)***
4. ***4. Contratto di distribuzione e/o agenzia***
5. ***5. Jv- joint venture***

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



L'importanza del soggetto che internazionalizza

A - 1. Persona fisica

2. Società

3. Altri enti commerc/non comm.

B - Il problema della residenza e la fiscalità italiana

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

Free Zone e Mainland

Differenza, vantaggi e svantaggi



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

LE STRUTTURE PER GESTIRE GLI INVESTIMENTI ESTERI

UFFICIO DI RAPPRESENTANZA o REP. OFFICE

LA SUCCURSALE o BRANCH

LA FILIALE o SUBSIDIARY

CONTRATTO DI AGENZIA/DISTRIBUZIONE



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare
nei Paesi del Golfo*

MODALITA' DI INVESTIMENTO DELLE SOCIETA' IN EAU

Le società straniere che investono negli Emirati Arabi Uniti (EAU), di regola utilizzano la struttura della *limited liability company (LLC)*.

Negli EAU, ed in particolare nell'Emirato di Dubai:

- *Tax Free Zones*, dove investitori stranieri possono costituire delle succursali con capitale interamente posseduto.

Hanno una propria legislazione societaria, autonoma rispetto alla *Commercial Companies Law federale (CCL)*.

La CCL consente alle società straniere di aprire negli Emirati Arabi Uniti anche: uffici di rappresentanza (*representative offices of foreign companies*), per lo svolgimento di attività promozionali per i prodotti e servizi forniti dalla società madre

TUTTAVIA

Ufficio di rappresentanza : SOLO attività di negoziazione contratti; divieto di svolgere attività commerciali e divieto di vendita di prodotti della società straniera sul mercato

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



REPRESENTATIVE OFFICE

Attività consentite

Promozione, pubblicità, networking, raccolta informazioni, centralizzazione funzioni amm.ve, gestione risorse aziendali, valutazione del mercato di insediamento, valutazione opportunità di investimento, diffusione marchio, contatto con operatori locali, preparazione propedeutica all'apertura di strutture locali, ecc.

Attività proibite

Attività imprenditoriali dirette, vendita di beni e/o servizi

Profili fiscali

1. Deducibilità dei costi in capo alla casa madre italiana; possibile tassazione in % sui costi nel territorio di insediamento – esclusa nel caso degli Emirati – costo di struttura e costo LSA
2. La definizione giuridica di ufficio di rappr.nza o rep. office coincide sostanzialmente nelle giurisdizioni, italiana, emiratina – art. 332 della CCL n. 2/2015, omanita (ci vuole un residente omanita e un versamento minimo) – Min. Decision by Rep.Off. Regulatory Law n. 22/2000, saudita – Foreign Investment Law Reale decreto n. M/1 del 2000

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

La BRANCH o succursale

Attività consentite

Svolgimento stessa attività svolta dalla casa madre negli EAU/OMAN/KSA

Requisiti e caratteristiche

Nomina di LSA (in EAU e Oman) – stessa attività casa madre – ragione sociale corrispondente – casa madre operativa da almeno due anni nel territorio d'origine – divieto di importare merci da casa madre e contratti diretti con cliente finale – deposito di una somma in AED – sponsorship fee – priva di personalità giuridica autonoma e responsabilità in capo alla casa madre

Profili fiscali

Definizione di stabile organizzazione secondo la disciplina italiana, emiratina, saudita, omanita e convenzionale



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

LA BRANCH o SUCCURSALE Definizione comparata: il concetto di stabile organizzazione

Convenzione

Art. 5 del Modello OCSE 2010

L'azione n. 7 del BEPS – modifiche all'art. 5 ed al Commentario
L'azione n. 1 del BEPS – la SO e l'economia digitale



ITALIA

Art. 162 del Dpr 917/86 –Tuir
Artt. 151 – 152 – 153 Dpr 917/86 – tuir

EAU

Artt. 327 – 331 della CCL n. 2/2015 - "...its domicile and its activity..."

KSA

CCL 1965 – amended 1967-1982 e 1985

OMAN

Brand new CCL of 17.2.2019 – entry in force 17.4.2019 (sostituisce CCL n. 4/74)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

LA BRANCH o SUCCURSALE

Definizione comparata
Il concetto di stabile organizzazione

Convenzione – Art. 5 modello OCSE

1. **Esistenza della sede** - sotto qualsiasi forma, anche senza personale (oleodotti o ferrovia)
2. **Fissità della sede** – senso spaziale (territorio) e senso temporale (collegamento durevole non specificato se non per cantieri)
3. **Strumentalità della sede** – per lo svolgimento di attività economica autonoma (gestione e contabilità) a mezzo di detta installazione

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



LA BRANCH o SUCCURSALE

**Definizione comparata
Il concetto di stabile organizzazione**

Convenzione – Art. 5 modello OCSE – Modifiche azione n. 7 BEPS

1. Accordi “Commissionaire” – no SO e Agente indipendente non proprietario prodotti venduti
2. Contratti sostanzialmente negoziati in un Paese ma formalmente conclusi all'estero
3. Entità tassabile nello Stato in cui si concludono contratti pubblici (falsa presenza di SO/PE)
 4. Falsa assenza di SO/PE lettura “negativa” art. 5 Ocse
 5. Attività di natura preparatoria o ausiliaria – durata e estensione – restrizione così oggi tutte PE?
 6. Frammentazione di unica attività in varie piccole pseudo-preparatorie
 7. Splitting-up of contracts – scissione contratti di costruzione per cantieri
 8. Normative anti-abuso domestiche da integrare



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



LA BRANCH o SUCCURSALE

**Definizione comparata
Il concetto di stabile organizzazione**


Italia

Art. 162 del Dpr 917/86 –Tuir

- Co. 1 – 3 stabile organizzazione materiale positiva (cantiere 3 mesi/oecd
12 mesi)
- Co. 4 – 5 stabile organizzazione negativa (soli fini di deposito, esposizione
o consegna/soli fini attività preparatorie o ausiliarie)
- Co. 6 stabile organizzazione personale positiva (abitudine e mandato con
rapp.nza in nome e per conto)
- Co. 7 – 9 stabile organizzazione personale negativa

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



LA BRANCH o SUCCURSALE Definizione comparata Il concetto di stabile organizzazione EAU CCL n. 2/2015

Art. 327 – “...apply to the foreign companies that conduct their activities in the State or their place of management is based in the State..”

Art. 328 – responsabilità personale “...prior to completion of the (license) ...the persons who conduct such activity shall be personally and jointly liable for such activity.”

Art. 330 – co. 2 “...The office or branch of a foreign company shall be deemed as its domicile in respect of its activity in the State.” – co. 3 “decisions of Ministry ...management and closure of the branch or office ...”

Art. 331 – “branches shall have an independent balance sheet and an independent profits and losses account and shall have an auditor registered...shall be provide...annually a copy of the balance sheet, the final accounts together with a report by the auditor..”

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



LA SOCIETA' EAU o SUBSIDIARY

Art. 9 - CCL n. 2/2015

- Joint Liability Company (simile alla Società in nome collettivo)
- Simple Commandite Company (simile alla Società in accomandita semplice)
- Public Joint Stock Company (simile alla Società per Azioni pubblica)
- Private Joint Stock Company (simile alla Società per Azioni privata)
- Limited Liability Company (simile alla Società a responsabilità limitata)

Non art. 9

- Civil work co. (professionisti)
- Joint Venture (contrattuale)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

LA SOCIETA' EAU o SUBSIDIARY

ART. 5 – CCL n. 2/2015

Esclude applicabilità legge alle società costituite in FTZ

ART. 14 – CCL n. 2/2015

Il testo Arabo è comunque quello che prevale e l'unico applicabile nello Stato

ART. 21 – CCL n. 2/2015

Principio di incorporazione nel Registro Commerciale come data di acquisizione della personalità giuridica

Art. 10 - CCL n. 2/2015

Co. 1 – “...JLC and SCC ...all the joint partners shall be UAE nationals ...any company established in the State shall have one or more UAE partners (national – ndr) holding at least 51% of the share capital of the company”

MA

Federal Law n. 13 del 2011 – Possibilità in tre casi di operare da Ftz in Mainland senza socio emiratino al 51% - Civil Work Co./Llc/Branch con local agent

Federal Decree n. 19 del 2018 - Foreign Direct Investment Law - possibilità operare con socio 100% estero

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

LA SOCIETA' EAU o SUBSIDIARY

ART. 327 – CCL n. 2/2015

“...the provisions of this law, excluding the provisions concerning incorporation, shall apply to the foreign companies that conduct their activities in the State or their place of management is based in the State.”

Principio misto

Per le società emiratine – principio dell' incorporazione (luogo di costituzione o di posizionamento sede legale)

Per le società estere – principio della sede reale (luogo della sede dell'amministrazione allargato al luogo di svolgimento della attività)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*



LA SOCIETA' IN FTZ

COMPANIES LAW N. 2/2009 DIFC

Art. 9

9. Type of companies

This Law recognizes the following types of companies:

- (1) Companies Limited by Shares;
- (2) Limited Liability Companies; and
- (3) Recognised Companies.



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La scelta di
internazionalizzare nei
Paesi del Golfo*

LA SOCIETA' IN FTZ

COMPANIES LAW N. 2/2009 DIFC

Art. 14 co. 3

- (3) A certificate of incorporation is conclusive evidence of the following matters:**
- (a) the incorporation of the Company; and**
 - (b) that the requirements of this Law have been complied with in respect of the registration of the Company.**

Ordinamento della Free Zone – DIFC – prevede principio della residenza basato sulla incorporazione: società è residente nel luogo di costituzione – luogo di sede legale

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Il contratto di agenzia/distribuzione negli Emirati Arabi Uniti



COSA SI INTENDE PER CONTRATTO DI AGENZIA ?

Nei Paesi del Golfo, il termine “**Agency**” descrive sia l’agente di commercio che il distributore o il *franchisee*.

Nel principale Paese dell’area del Golfo – l’**Arabia Saudita** - i **contratti di agenzia, di rappresentanza, di distribuzione commerciale e di franchising** sono regolati dal **Decreto M/11 del 1962**, nonché dalla **decisione n. 1897 del 1081 del Ministero del Commercio**.

Non esiste una normativa distinta per i contratti di distribuzione internazionale, le fattispecie di agenzia e distribuzione non presentano diversità.

- **Obbligo di registrazione del contratto entro tre mesi presso il Ministero di Commercio e Industria (condizione necessaria per accesso a gare d’appalto per forniture e servizi a favore di enti pubblici).**

- **Attività di intermediazione riservata ai cittadini residenti sul territorio o alle società a capitale interamente arabo**



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Il contratto di agenzia/distribuzione negli Emirati Arabi Uniti

IL CONTRATTO DI AGENZIA/DISTRIBUZIONE E LA NORMATIVA EMIRATINA

Il **contratto di agenzia/distribuzione** è disciplinato dall'apposita **Legge Federale n. 18 del 1981** e successive modifiche (**1988, 2006, e da ultimo dalla L. n. 2 del 2010**) nonché dalla **legge federale no. 18/1993, (Artt.197-253)** e dal **codice civile emiratino (legge federale 5/1985) agli Artt. 924 -941**
- **Legge federale EAU sul contratto di agenzia/distribuzione modificata il 28.05.2020**

❑ **Contratto di agenzia registrato:**

può essere di durata determinata o indeterminata, è legalizzato da un notaio e tradotto in arabo.
Vige l'**obbligo che l'agente sia un cittadino di nazionalità emiratina oppure società emiratina registrato/a presso il Commercial Agency Register del Ministero dell'Economia.**

- **Conferimento esclusiva sulla commercializzazione dei prodotti nei territori stabiliti**
- **Garanzia di provvigione** per ogni operazione conclusa nell'area di sua competenza, a prescindere da chi abbia effettivamente concluso la trattativa.

❑ **Contratto di agenzia non registrato:**

in questo caso non è necessario che l'agente sia di nazionalità emiratina, anzi è consentito nominare come agenti individui di qualsiasi nazionalità o società estere in possesso della licenza per operare all'interno degli EAU. È un tipo di accordo molto meno "blindato", in quanto non sono date indicazioni prescrittive in termini di esclusiva o durata ma i vari aspetti da regolamentare vengono determinate in totale autonomia tra le parti.

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*Il contratto di
agenzia/distribuzione negli
Emirati Arabi Uniti*

IL CONTRATTO DI AGENZIA IN PILLOLE...

Registrazione del contratto di agenzia presso gli Uffici ministeriali



DIRITTO ALL'ESCLUSIVA COMMERCIALE in capo al distributore emiratino diritto per il prodotto oggetto di contratto (trattasi di un monopolio):



- Diritto alla provvigione per ogni transazione conclusa nella sua area indipendentemente dalla sua partecipazione all'affare (art. 7 Legge sul contratto di agenzia)
- Divieto di vendita diretta dei propri prodotti

SOLUZIONE PROBLEMÁTICA: NON REGISTRARE CONTRATTI

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Il ruolo del LOCAL AGENT

IL RUOLO DEL «LOCAL AGENT» NEGLI EAU

Per aprire un ufficio di rappresentanza o una filiale di una società straniera è richiesta la nomina di un agente di servizio, il quale dev'essere:

- cittadino degli EAU
- una società interamente posseduta da un cittadino degli EAU.

L'agente di servizio fornisce :

- ottenimento di permessi di entrata o di residenza;
- acquisizione delle licenze necessarie;
- adempimento di pratiche con le autorità governative

Caratteristiche del LOCAL AGENT

- retribuzione una tantum come stipulato nel contratto
- no poteri di rappresentanza (non vincola il preponente)
- nessuna responsabilità circa obblighi finanziari riguardante le attività della filiale della società
- divieto di interferenza nella gestione della società/ufficio



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Il ruolo del LOCAL AGENT

**E' configurabile una fattispecie di «Stabile Organizzazione»
dell'impresa estera che stipula un contratto di agenzia?**

Art. 5 Nuovo Modello di Convenzione OCSE 2017

La figura **dell'agente dipendente**, è stata oggetto di revisione con l'introduzione, nell'ambito dello svolgimento di un'attività per conto di un'impresa non residente, del **concetto di abitualità nella conclusione dei contratti in nome dell'impresa ovvero per il trasferimento di beni o servizi.**

STABILE ORGANIZZAZIONE SE : agente svolge ruolo primario nella conclusione dei contratti (successivamente finalizzati senza modifiche rilevanti da parte dell'impresa principale).

**NO STABILE ORGANIZZAZIONE SE IL LOCAL AGENT SVOLGE
ATTIVITA' CHE RIENTRANO NELLE SUE MANSIONI ORDINARIE
(Trattasi di agente indipendente)**

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Il ruolo del LOCAL AGENT

**E' configurabile una fattispecie di «Stabile Organizzazione»
dell'impresa estera che stipula un contratto di agenzia?**

Art. 5 Nuovo Modello di Convenzione OCSE 2017

Si ritiene che, nel caso in cui le attività svolte dal *local agent* siano mirate alla regolare conclusione di contratti che dovranno essere poi adempiuti da un'impresa estera, quest'ultima abbia un «*sufficient taxable nexus*» con lo Stato destinatario, salvo che *l'agent* svolga la propria attività nell'ambito di un *independent business*.

- Comma 6 modificato «la nozione di stabile organizzazione personale non si applica ad un agente indipendente che opera nel corso della sua attività d'impresa»

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Le Joint Ventures



COSA SI INTENDE PER JOINT VENTURE?

Il termine **joint venture**, che può essere tradotto con "**associazione temporanea di imprese**", viene infatti utilizzato per indicare l'accordo più o meno duraturo tra due o più imprese finalizzato alla collaborazione per la realizzazione di un progetto

La **costituzione della joint venture** prevede:

- ❑ necessità di un accordo con un soggetto, ovvero un competitor, al fine di poter conseguire i vantaggi strategici programmati;
 - ❑ la scelta del o dei partner;
 - ❑ fase delle trattative, caratterizzate dalla stipula di accordi di riservatezza (Secrecy agreements, Non-disclosure Agreements, etc) e di lock out (Letter of Intent, Memorandum of Understanding, etc).

La JV si presenta normalmente come un processo complesso, costituito in primo luogo da:

- contratto principale (*main agreement*): accordi preliminari per la costituzione, regole di funzionamento, durata e risoluzione conflitti
 - Uno o più contratti operativi (*operational agreements*)

N.B. E' preferibile inserire clausola di non concorrenza e/o le clausole di limitazione alla cessione a terzi o il **diritto di prelazione**.

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Le Joint Ventures negli EAU

LA NORMATIVA EMIRATINA DI RIFERIMENTO

- ❑ *Federal Law no. 8 - 1984* e successive modifiche (di seguito "*Companies Law*") - stabilisce che, in caso di costituzione di società di capitali tra soggetti di nazionalità emiratina (o di altri paesi appartenenti al *Gulf Cooperation Council GCC*) e stranieri, i primi debbano detenere un numero di quote pari ad **almeno il 51% del capitale sociale**.
- ❑ Il diritto societario degli Emirati Arabi Uniti pone, in capo all'investitore straniero alcune limitazioni.

SOLUZIONE : patti parasociali e inserimento di clausole

Il *Companies Law* concede peraltro alle parti di ripartire gli utili derivanti dall'attività della società con quote diverse dalla partecipazione al capitale sociale (**riduzione degli utili spettanti al socio locale fino al 20%**)

Tali vincoli assumono, nel diritto degli Emirati Arabi Uniti, valore di norma imperativa di legge, ovvero non suscettibili di deroga; il *Memorandum of Association* e le sue eventuali successive modifiche devono rispettare i requisiti imposti dalla normativa richiamata, perché si tratta di **atti pubblici, sottoscritti dalle parti dinanzi ad un notaio locale**, depositati e registrati presso il Dipartimento del Ministero dello Sviluppo Economico (DED) dell'Emirato in cui la società è stata costituita.

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

Le Joint Ventures negli EAU

LA JV E L'IMPORTANZA DI COSTITUZIONE DI SOCIETA' MISTE NEGLI EAU

Nella costituzione di società "miste" di diritto locale assume grande importanza la figura del socio di nazionalità emiratina che può:

- essere un mero "**local sponsor**" -necessario per la costituzione della società ma senza coinvolgimento nel *business* e senza alcuna volontà nell'operare come socio;
- ricoprire un ruolo decisivo laddove sia particolarmente introdotto nel contesto locale ed abbia capacità a creare relazioni ed individuare opportunità di affari (riconoscimento di **una fee, generalmente annuale, da calcolarsi sulla somma complessiva degli utili maturati dalla società**).

IMPORTANZA DELL'AUSILIO DI PROFESSIONISTI ESPERTI DEL DIRITTO EMIRATINO per il **PARTNER STRANIERO** che, una volta scelto il partner emiratino, intenda costituire società, stipulare contratti di agenzia e/distribuzione sul territorio, al fine di predisporre **un apposito programma** volto alla definizione dei testi, atti, statuti e patti parasociali della società.

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

La scelta di internazionalizzare nei Paesi del Golfo

EVASIONE FISCALE

ELUSIONE

LEGITTIMO RISPARMIO D'IMPOSTA



RISCHI

ESTEROVESTIZIONE SOCIETA' - CENTRALITA' DEL PROBLEMA DELLA RESIDENZA DELLE SOCIETA' E DELLE PERSONE FISICHE

TASSAZIONE PER TRASPARENZA – CFC
 VIOLAZIONE NORME ANTIRICLAGGIO
 VIOLAZIONE NORME AUTORICLAGGIO
 VIOLAZIONI NORME PENALI TRIBUTARIE

SANZIONI MAGGIORI E RADDOPPIO TERMINI PER ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ESTERO E RELATIVI REDDITI NON DICHIARATI

L'ABUSO DEL DIRITTO - L'ELUSIONE FISCALE

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA ELUSIONE - L'ART. 10BIS DELLA L.212/2000

- ❑ OPERAZIONI **PRIVE DI SOSTANZA ECONOMICA** E PRODUTTIVE ESCLUSIVAMENTE DI VANTAGGI FISCALI
- ❑ OPERAZ. CHE PRODUCONO **VANTAGGI FISCALI INDEBITI** IN CONTRASTO CON FINAL. NORME FISCALI O PRINC. ORDIN. TRIB.
 - ❑ OPERAZIONI PRIVE DI **VALIDE RAGIONI EXTRA-FISCALI, NON MARGINALI**
- ❑ RICHIESTA DI **CHIARIMENTI** ENTRO 60 GG. A CONTRIBUENTE PRIMA DI INIZIARE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
 - ❑ **ONERE DELLA PROVA DELLA CONDOTTA ELUSIVA IN CAPO AD AF**
 - ❑ **RIMBORSO PER IMPOSTE EVENTUALMENTE PAGATE PER LE OPERAZIONI "SMONTATE"**
- ❑ LE OPERAZIONI ABUSIVE NON SONO PUNIBILI DALLE LEGGI PENALI-TRIBUTARIE - ORIENTAMENTO CASSAZIONE SPECIFICO

ALCUNE NORME ANTIELUSIVE

ART. 2 CO. 2BIS
RES. PF

ART. 73 CO. 5BIS
RES. SOC.

ART. 167
REGIME TRASPARENZA CFC



Export Champions Program 2021

Il Made in Italy nel Golfo

**«Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione
verso i Paesi del Golfo»**

PARTE 2

I RAPPORTI ITALIA – PAESI DEL GOLFO



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*I rapporti Italia - Paesi del
Golfo*



GLI EAU – Rapporti Italia e Ocse/1.1 La controversa posizione degli EAU rispetto all'Italia

Le Black-List italiane ed il nuovo criterio di fiscalità privilegiata

- ❑ DM 4.9.1996 - Gli EAU sono inclusi nella White List del DM 4.9.1996
- ❑ DM 4.5.1999 - Gli EAU e OMAN sono inclusi nella B.L. per la residenza delle persone fisiche
- ❑ DM 21.11.2001 – Gli EAU e OMAN sono inclusi nella B.L. della disciplina CFC con esclusione delle società esercenti attività petrolifere, petrolchimiche e del gas – nulla di specifico si dice per società esercenti attività alberghiere e bancarie/finanziarie
- ❑ DM 23.1.2002 - Gli EAU sono stati esclusi da questa B.L. come precisato dal Comunicato Stampa del MEF n. 77 del 1.4.2015 e sulla base dell'art. 1 co. 678/680 L. 190/2014



**RESTANO VALIDE SOLO LA BLACK LIST PERSONE FISICHE E LA
WHITE LIST AD OGGI**

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

I rapporti Italia – Paesi del Golfo

GLI EAU – Rapporti Italia e Ocse/1.2 La controversa posizione degli EAU rispetto all'Italia

- ❑ In quanto inclusi nella White List del 4.9.1996 gli EAU sono considerati “Paese collaborativo” come specificato nella C.M. n. 38/E del 2013 a pag. 18 – conseguenze rilevanti ai fini del Quadro RW e degli obblighi di monitoraggio – Approccio “Look Through”
 - ❑ Gli EAU sono stati esclusi dalla B.L. del 23.1.2002, come precisato dal Comunicato Stampa del MEF n. 77 del 1.4.2015 e sulla base dell’art. 1 co. 678/680 L. 190/ in quanto il criterio alla base della formazione della Lista è divenuto unico e consiste nella possibilità o meno di un adeguato scambio di informazioni – il futuro del monitoraggio degli scambi con Paesi a fiscalità privilegiata
- ❑ Gli EAU rimangono inclusi nelle “ex” B.L. della disciplina CFC e della residenza delle Persone Fisiche, (a parte le società petrolifere e petrolchimiche) in quanto in questo caso, i criteri per l’inserimento dei Paesi restano due, l’adeguato scambio di informazioni ed il livello di tassazione con le specifiche previsioni dell’aliquota non inferiore al 50% di quella applicata in Italia, oltre al tema “aperto” della individuazione dei regimi speciali
- ❑ Gli EAU sono considerati Paese a fiscalità privilegiata in conformità anche ai criteri individuati dalla recente modifica apportata dalla L. 142/2018

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

I rapporti Italia- Paesi del Golfo

KSA – Rapporti Italia e Ocse/1.3

La posizione KSA rispetto all'Italia

- ❑ In quanto inclusi nella White List del 4.9.1996 l'Arabia Saudita è considerata "Paese collaborativo" come specificato nella C.M. n. 38/E del 2013 a pag. 18 – conseguenze rilevanti ai fini del Quadro RW e degli obblighi di monitoraggio – Approccio "Look Through"
- ❑ L'Arabia Saudita ha aderito al CRS e si è impegnata a effettuare il primo scambio di informazioni dal 1.1.2018
- ❑ L'Arabia Saudita ha adottato la normativa Anti Money Laundering nel 2017 (Saudi Arabian Cabinet Decision n. 80/1439)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*I rapporti Italia – Paesi del
Golfo*

OMAN – Rapporti Italia e Ocse/1.4

La posizione Oman rispetto all'Italia e alla Ue e Ocse

- ❑ inclusa nella Black List italiana dei paradisi fiscali delle persone fisiche (pressione fiscale al 2%)
- ❑ inclusa nella Black List Ue approvata da Ecofin il 14.11.2019
- ❑ Anti money laundering law – Sultani Decree n. 30/2016
- ❑ CRS – primo scambio con Oman è atteso dal 1.1.2020

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*Un confronto tra
Convenzioni internazionali*

Il modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni

COMPARAZIONE FRA CONVENZIONI

NORMA		ITA/EAU	ITA/KSA	ITA/OMAN	EAU/KSA
MODELLO CONVENZIONE		OCSE	OCSE	OCSE	UN+OCSE
ART. 1/3	SOGGETTI	INCLUDE SDP	INC SDP + TRUST/FONDAZ	INC SDP*	NC SDP
ART. 2	OGGETTO	IMP DIR	IMP DIR + IMP SOST ZAKAT + IMP REDD	IMP DIR IMP SU PG E IMPRESE	IMP DIR ZAKAT + I.DIR
ART. 4	RESIDENZA	MODIF PROT	MODIF PROT	MODIF PROT	
ART. 5	STABILE ORGANIZZ	CANTIERE 9 MESI	CANT O CONSUL PER 6 MESI SU 12 ESCL FIERE	CANTIERE 9 MESI	CANTIERE 6 M CONSUL 6M SU 12
ART. 10	DIVIDENDI	5% + 15% QUOTA 25%	5% + 10% QUOTA 25% ALMENO 12 M	5% + 10% QUOTA 15%	5%**
Art. 23/24/26	ELIMIN. DOPPIA IMP.	CREDITO IMP	CRED IMP INV EST	CRED IMP	CRED IMP INV EST+ZAKAT



Export Champions Program 2021

Il Made in Italy nel Golfo

**«Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione
verso i Paesi del Golfo»**

PARTE 3

***La normativa fiscale internazionale e
italiana: la CFC, Tassazione dividendi,
Esterovestizione e Transfer pricing***

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:*

La CFC e l'art. 167 Tuir/1

ART. 167 TUIR

- C. 1 - ALLARGAMENTO SOGGETTI PASSIVI: PF/SDP/SDC/SO DI SOGG. NON RES. CHE CONTROLLANO SOGG. NON RES.**
- C. 2 - NUOVA DEFINIZIONE DI CONTROLLO: DA SOGG. RES. DIRETT/INDIRETT. - TRAMITE SOC. FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA - AI SENSI DEL 2359 CC ANCHE CONTROLLO DI FATTO - OVVERO QUOTA PARTECIP. UTILI > 50% ANCHE TRAMITE SOC. CONTROLLATE - ART. 5 TUIR**
- C. 3 - INCLUDE NEL CONTROLLO DEI NON RES. ANCHE LE BRANCH ESENTI E LE SO ESTERE DEI SOGG. CONTROLLATI ESTERI**
- C. 4 - DUE NUOVE CONDIZIONI PER EVITARE DISCIPL. CFC: NUOVA LETT. A) TASSAZ. EFF. INF. AL 50% DI QUELLA EFFETTIVA ITALIANA (VEDI PROV. DA VARARE MA SARA' TAX RATE EFF. ESTERO E TAX RATE VIRTUALE INTERNO) E NUOVA LETT. B) OLTRE UN TERZO DEL REDDITO PROVIENE DA PASSIVE INCOME - AMPLIAMENTO CONCETTO DI PASSIVE INCOME (REDDITI DA LEASING FINANZ./OPERAZIONI FRA PARTI CORRELATE DI CESSIONE BENI O SERVIZI A SCARSO VALORE AGGIUNTO O NULLO/REDD. DA ATTIV. ASSIC., BANC. O FINANZ. - LE DUE CONDIZIONI DEVONO RICORRERE CONGIUNTAMENTE**
- C. 5 - DISAPPLICAZIONE SE ATTIVITA' ECONOMICA SOSTANZIALE MEDIANTE IMPIEGO PERSONALE, ATTREZZATURE, ATTIVI E LOCALI - ANCHE ATTRAVERSO INTERPELLO**
- C. 6 - IMPUTAZIONE REDDITO PER TRASPARENZA IN PROPORZ. A PARTECIPAZ A UTILI**
- C. 7 - DETERMINAZIONE REDDITO TRASP. NORME IRES CON ESCLUSIONE: DISCIPL. SOC. DI COMODO - IN PERDITA SISTEMICA - SS - ACE - RATEIZZAZ. PLUSVALENZE (PER MAGGIORE EQUIVALENZA FRA REDD. PROD. IN ITALIA E ALL'ESTERO)**
- C. 8 - ALIQUOTA TASSAZ. SEPARATA: ALIQUOTA MEDIA SOGG. CONTROLLANTE NON INF. ALIQUOTA IRES (24%) - PER PF CMQ NON INFERIORE ALLA ALIQUOTA MEDIA DEL PERIODO DI IMPOSTA RIFERITO AD ALTRI REDDITI**
- C. 9 - CREDITO D'IMPOSTA PER IMPOSTE PAGATE ESTERO IN VIA DEFINITIVA**
- C. 10 - ESCLUSI UTILI DISTRIBUITI SE REDDITI CHE LI HANNO ORIGINATI SONO GIÀ STATI TASSATI PER TRASPARENZA E CREDITO D'IMPOSTA ESTERO RICONOSCIUTO SU DETTI UTILI**
- C. 11 - RIPROPONE C. 8-QUATER: AE DEVE DARE 90 GG. TERMINE CONTRIBUENTE PER PORTARE PROVE DI EFFETTIVA ATTIVITA' ESTERA**
- C. 12 - SVINCOLA DA PROVA ESIMENTE SE INTERPELLO POSITIVO**
- C. 13 - DECRETO MEF PROVVEDIM ATTUAZIONE**

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale internazionale:
La CFC e l'art. 167/2*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)	
Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto - Qualificazione della controllata estera come CFC	
<p>Disciplina sino al 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CFC Black-list (c. 1 a 4) <p>Controllate estere (extra UE/SEE) con livello di tassazione nominale inferiore al 50% di quello italiano.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CFC White-list (c. 8-bis) <p>Controllate estere (anche comunitarie) con livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quello italiano e con proventi costituiti per oltre il 50% da passive income.</p>	<p>Disciplina dal 2019</p> <p>Regime unico CFC</p> <p>Controllate estere (senza distinzioni territoriali) congiuntamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - livello di tassazione effettiva inferiore al 50% di quelle a cui sarebbero state soggette qualora residenti in Italia; - proventi realizzati costituiti per oltre 1/3 da passive income.
<p>Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056</p>	

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/3*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto

Qualificazione della controllata estera come CFC

Requisito dei **passive income** (comma 4, lett. b)

Proventi conseguiti costituiti per **oltre 1/3** da:

- interessi o qualsiasi altro reddito generato da attivi finanziari;
- canoni o qualsiasi altro reddito generato da proprietà intellettuale;
- dividendi e redditi derivanti partecipazioni;
- redditi da leasing finanziario;

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/4*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto

Qualificazione della controllata estera come CFC

Requisito della **tassazione effettiva** (comma 4, lett. a)

Soglia del **50%** € Confronto tra:

- Tax rate «effettivo» estero

Rapporto tra l'imposta estera corrispondente al reddito imponibile della controllata e l'utile ante imposte della stessa

- Tax rate «virtuale» interno

Determinato con esclusivo riferimento all'**IRES**

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica di tale condizione.

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/5*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto

Qualificazione della controllata estera come CFC

Requisiti (comma 4, lett. a e b)

Posto che è necessario che ricorrano entrambi i requisiti

NO CFC rules

- Società con livello di **tassazione effettiva** molto **basso** ma che realizzano **proventi** derivanti (per oltre 1/3) da attività **industriale o commerciali**.
- Società che hanno come proventi **solo** passive income (es: royalties) ma scontano un livello di **tassazione effettivo congruo** (> 12%)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/6*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto - Requisito del controllo (comma 2)

Disciplina sino al 2018

- **Controllo (diretto o indiretto) in base all'art. 2359 c.c.**
- Controllo di «diritto»
- Controllo di «fatto»
- Controllo «contrattuale»

Disciplina dal 2019

- **Controllo (diretto o indiretto) in base all'art. 2359 c.c.**

Oppure

- Partecipazione diretta o indiretta agli utili superiore al 50%
- Partecipazioni indirette:

*% di partecipazione agli utili determinata con
meccanismo di demoltiplicazione*

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/7*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto - Ambito soggettivo (commi 1 e 3)

Comma 1

Disciplina CFC si applica nei confronti di:

- Persone fisiche
- Società di persone
- Società di capitali
- **Stabili organizzazioni in Italia** di soggetti non residenti

Comma 3

Si considerano soggetti controllati esteri anche:

- Le stabili organizzazioni all'**estero** dei soggetti controllati esteri
- Le stabili organizzazioni all'**estero** dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la c.d. "**branch exemption**".

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/8*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto - Disapplicazione della disciplina (comma 5)

Disciplina sino al 2018

CFC Black list

Due esimenti riconducibili a:

- Radicamento nello Stato di insediamento (c.d. prima esimente);
- Mancata delocalizzazione del reddito in Stati black list (c.d. seconda esimente).

CFC White list

- **Non «costruzione di puro artificio»**

Disciplina dal 2019

Unica esimente

- Svolgimento di un'attività economica effettiva mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Confermati

- interpello (facoltativo)
- contraddittorio preventivo

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/9*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto

Modalità di imputazione del reddito (comma 6)

Tutti i redditi-Imputati in **proporzione** alla quota di partecipazione agli utili.

In caso di **partecipazione indiretta** la quota di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della **demoltiplicazione** prodotta sugli utili dalla catena societaria partecipativa.

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/10*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto - Modalità di determinazione del reddito (comma 7)

Reddito da imputare -Regole di determinazione del reddito ai fini IRES

Eccezione = > Le disposizioni riguardanti:

l'aiuto alla crescita economica (ACE);

le società di comodo;

le società in perdita sistemica;

gli studi di settore;

la rateizzazione delle plusvalenze (ex art. 86, c. 4, TUIR)

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
La CFC e l'art. 167/11*

Tassazione delle CFC (art. 167 TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 4 del Decreto

Disciplina invariata

Invariata la disciplina:

- Tassazione separata (comma 8);
- Detrazione delle imposte pagate all'estero (comma 9)
- Esonero da imposizione degli utili distribuiti tassati per trasparenza già (comma 10)

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale internazionale:
la tassazione dividendi cross-borders
e l'art. 47-bis Tuir/1*

Dividendi e plusvalenze (art. 47-bis TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 5 del Decreto

Criteri di individuazione dei paese a fiscalità privilegiata

Nuovo **art. 47-bis** => "Regimi fiscali privilegiati"

Tassazione dei dividendi e delle plusvalenze di fonte estera (ai fini IRPEF ed IRES)

Non sono **MAI privilegiati** i regimi fiscali degli Stati dell'Unione europea (**UE e SEE**)

Partecipazioni di **controllo** - Partecipazione **non di controllo**

Livello di tassazione effettiva **inferiore al 50%** di quello italiano (*Verifica dell'effective tax rate test*)

Livello di tassazione nominale **inferiore al 50%** di quello italiano (*Verifica dell'aliquota nominale rettificata dai regimi speciali*)

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
la tassazione dividendi
cross-borders e l'art. 47-b
Tuir/2*

Dividendi e plusvalenze (art. 47-bis TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 5 del Decreto

Criteri di individuazione dei paese a fiscalità privilegiata

c.d. Regimi speciali

(ai soli fini della determinazione del livello nominale di tassazione)

Regimi **non** strutturali

- applicabili solo al **ricorrere di determinati requisiti** di straordinarietà o specialità (status soggettivo; particolare ubicazione territoriale; carattere temporaneo della disciplina)
- **idonei a ridurre il prelievo nominale** al sotto del limite stabilito (per effetto di esenzioni o riduzioni della base imponibile)
- fruiti in maniera "**prevalente**", ovvero riguardano la parte maggiore dell'attività del soggetto estero

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
la tassazione dividendi cross-
borders e l'art. 47-bis Tuir/3*

Dividendi e plusvalenze (art. 47-bis TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 5 del Decreto

TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Soggetto erogante - Società estera

Fiscalità **ordinaria** (UE o extra UE)

Fiscalità **privilegiata** con esimente **tassazione congrua**- Fiscalità **privilegiata** con esimente **attività economica** - Fiscalità **privilegiata** senza esimente

Tassazione per i soggetti IRES

Esclusione 95%

Esclusione 95%

Esclusione 50% + credito d'imposta - Tassazione integrale

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale: la tassazione
dividendi cross-borders e l'art.
47-bis Tuir/4*

Dividendi e plusvalenze (art. 47-bis TUIR)

Modifiche apportate dall'art. 5 del Decreto

TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE

Modifica degli art. 68 e 87 del TUIR per coordinamento con il nuovo art. 47-bis

Art. 68, comma 4 (solo IRPEF)

Plusvalenza da cessione di partecipazioni in società quotate in mercati regolamentati (partecipazioni qualificate e non) => € **Imposta sostitutiva 26%**

Art. 68, comma 4 - Art. 87, comma 2 - (IRPEF ed IRES)

Plusvalenza da cessione di partecipazioni in società soggette regime fiscale privilegiato a parti non correlate € => Periodo di monitoraggio della condizione «congrua tassazione» limitato a **cinque periodi d'imposta precedenti**

Studio Finiguerra – Finiguerra & Partners – mauro@studiofiniguerra.it – cell. +39 348 3340056

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza*

Art. 73 – La residenza delle società di capitali e degli enti/1

- ❑ Co. 1 – Soggetti d'imposta – a) b) c) residenti/ d) non residenti
- ❑ Co. 2 – specifica degli enti diversi dalle società – enti art. 5 – trust
 - ❑ Co. 3 – norma anti abuso – presunzione di residenza
- ❑ Co. 4 - oggetto esclusivo o principale dell'ente residente – legge, atto o statuto
- ❑ Co. 5 – oggetto in mancanza di co. 4 in base ad attività effettivamente svolta nel territorio (sempre a enti non residenti)
- ❑ Co. 5bis – norma anti abuso – sede amm.ne società che detengono controllo ex art. 2359 di società ex 73 co. 1 lett a) e b) se alternativamente: a) sono controllati anche indirettam. 2359 co. 1 – da sogg. res.; b) sono amm.ti da una cda o da organo amm.vo prevalentemente di sogg. res. – salvo prova contraria (pres.legale relativa)
- ❑ Co. 5ter – verifica 5bis a fine esercizio e per persone fisiche contano voti familiari art. 5 co. 5 tuir
- ❑ Co. 5quater – norma anti abuso – società o enti con patrimonio investito in fondi immob. chiusi – salvo prova contraria
 - ❑ Co. 5quinquies – redditi OICR esenzione



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU LE REGOLE DI RIFERIMENTO

Art. 73 co. 3 – La residenza delle società di capitali e degli enti/2
Co. 3 – norma anti abuso – presunzione di residenza –

Criterio temporale – maggior parte periodo di imposta
Criterio spaziale – sede legale/sede amministrazione/oggetto principale attività

Criteri per determinare legge regolatrice

Criterio sede reale – iscrizione Registro Imprese o Sede amministrazione (Poem)
Criterio dell'incorporazione – luogo di costituzione o luogo di sede legale

Art. 25. L. 218/95

Co. 1: Italia adotta principio dell'incorporazione legge regolatrice è quella del luogo di costituzione o
sede legale

Ma

Co. 3: si applica comunque legge italiana se la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale si
trovano in Italia (criterio sede reale)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU/ARABIA SAUDITA/OMAN LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE

Art. 4 Modello di Convenzione OCSE 2017

Commentario all'art. 4 del Modello OCSE 2017 – par. 24.1

Il POEM (o PEM)

E' l'unica **TIE-BREAKER RULE** per poter dirimere i casi di doppia residenza fiscale dei soggetti diversi da persona fisica

E' il luogo in cui sono assunte di fatto le principali decisioni di tipo gestionale e commerciale necessarie per la conduzione dell'insieme delle attività dell'impresa, desumibile anche dal luogo in cui si tengono i consigli di amministrazione, in cui è svolta la gestione direttiva quotidiana dell'impresa ed in cui sono tenuti i libri contabili.

Emerge da Sentenza House of Lords – De Beers Consolidated Mines Ltd v. Howe – società insediata in Sudafrica ma centro decisionale a Londra – « *A company resides for the purposes of Income Tax where its real business is carried on (...) the real business is carried on where the central management and control actually abides (...) this is a pure question of fact to be determined, not according to the construction of this or that regulation or by law but upon a scrutiny of the course of the business and trading*».

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU/ARABIA SAUDITA/OMAN LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE
Art. 4 Modello di Convenzione OCSE 2014
Commentario all'art. 4 del Modello OCSE 2014 – par. 24.1

Il POEM o (PEM)

La ratio del PoEM è fissata nella seguente analisi

➤ REQUISITO ATTIVITÀ EFFETTIVA

1. individuazione effettiva attività operativa e modalità di concreto svolgimento per individuare i soggetti che effettivamente l'amministrano

➤ REQUISITO CONTINUITÀ

2. Individuazione di più atti di gestione nel complesso e non singoli atti

➤ REQUISITO ATTUALITÀ

3. Situazione di fatto al momento attuale potendo la sede effettiva subire variazioni

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza e il
concetto di esterovestizione*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE RISERVA AL COMMENTARIO POSTA DALL'ITALIA PER INTERPRETAZIONE ART. 24 SUL CRITERIO DI COLLEGAMENTO

Non si condivide che criterio esclusivo di determinazione residenza fiscale siano la residenza o il luogo dove si riuniscono le persone che esercitano le funzioni di direzione effettiva

Italia insiste nell'affermare che ai fini di individuare il luogo di direzione effettiva occorre necessariamente considerare il luogo ove attività principale e sostanziale viene svolta (oggettivo collegamento col territorio)

LA GIURISPRUDENZA

Cassazione Sentenza n. 1811/2014

stabilisce che oggetto principale attività è solo criterio residuale per determinare la residenza fiscale

Cassazione Sentenza n. 2869/2013

«...La nozione di sede dell'amministrazione ... in quanto contrapposta alla sede legale, deve ritenersi coincidente con quella di sede effettiva (di matrice civilistica), intesa come il luogo ove hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e si convocano le assemblee, e cioè il luogo deputato, o stabilmente utilizzato, per l'accentramento – nei rapporti interni e con i terzi – degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente ...»

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza
e il concetto di
esterovestizione*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU

LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE
RISERVA AL COMMENTARIO POSTA DALL'ITALIA PER INTERPRETAZIONE ART. 24 SUL CRITERIO DI
COLLEGAMENTO

LA GIURISPRUDENZA

➤ **Sentenza Cassazione n. 3368/2001 - Philip Morris –**

sebbene relativa all'art. 5 del Mod. OCSE (SO) in effetti crea un precedente - al punto 3.3 della
motivazione, ove testualmente si afferma:

***“Lo stesso commentario prevede espressamente (sub art. 5, par. 24) che una struttura nazionale
possa assumere il ruolo di management office di un gruppo con ramificazioni internazionali”.***

Riconduce una residenza – seppure di una SO di soggetto estero - alla sola partecipazione alla negoziazione
di un contratto fra la casa madre estera ed un soggetto italiano (in Italia Ph. Morris aveva una società
controllata ma Fisco ha allargato il perimetro individuando una SO occulta che svolgeva attività d
amministrazione per conto casa madre)

**La sentenza mette in crisi l'Ocse che si affretta a precisare che unico criterio per residenza è PoEM
inteso come luogo nel quale sono residenti e si incontrano le persone per prendere le decisioni
strategiche e di direzione**



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale internazionale
e italiana:*

*Il principio della residenza e il
concetto di esterovestizione*



IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU LE REGOLE DI RIFERIMENTO IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE RISERVA AL COMMENTARIO POSTA DALL'ITALIA PER INTERPRETAZIONE ART. 24 SUL CRITERIO DI COLLEGAMENTO

LA GIURISPRUDENZA

➤ **Sentenza Cassazione n. 43809/2015 - Dolce & Gabbana**
**Attenzione la sentenza è della Cassazione – Sezione Penale e non Sezione
Tributaria**

I giudici affermano che il **concetto di esterovestizione** individua realtà societaria in cui
coesistono **due diversi concetti di residenza**

- **Residenza formale – luogo risultante da atto costitutivo o statuto dove vengono
determinate le linee di indirizzo organizzativo scopo sociale**
- **Residenza sostanziale – luogo in cui gli organi apicali della struttura
imprenditoriale determinano le decisioni operative**

Per i giudici il concetto di **direzione effettiva** – quando fa riferimento a luogo svolgimento
attività, residenza amm.ri, luogo di convocazione e riunione organi sociali – **non può** essere
utilizzato in modo **automatico** ed acritico - **come criterio di determinazione della
residenza fiscale** di una società

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale internazionale
e italiana:*

*Il principio della residenza e il
concetto di esterovestizione*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU
LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE
RISERVA AL COMMENTARIO POSTA DALL'ITALIA PER INTERPRETAZIONE ART.
24 SUL CRITERIO DI COLLEGAMENTO

LA GIURISPRUDENZA

➤ Sentenza Cassazione n. 43809/2015 - Dolce & Gabbana
Attenzione la sentenza è della Cassazione – Sezione Penale e non Sezione
Tributaria

✓ Principio di eterodirezione delle società controllate – art. 2497 e segg. Codice
Civile (Cassaz. 22280/2006)

Prossima frontiera del fisco – La SO di “regresso”

*I giudici affermano che il fatto che una società venga creata in un Paese UE per fruire di
una legge fiscale più vantaggiosa **non costituisce abuso della libertà di stabilimento**
(principio art. 49 - 55 Tfu) né che tale fatto possa originare una **presunzione di frode
fiscale***

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale internazionale
e italiana:*

*Il principio della residenza e il
concetto di esterovestizione*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU
LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE
RISERVA AL COMMENTARIO POSTA DALL'ITALIA PER INTERPRETAZIONE ART. 24 SUL
CRITERIO DI COLLEGAMENTO

LA GIURISPRUDENZA

➤ Sentenza Cassazione n. 43809/2015 - Dolce & Gabbana
Attenzione la sentenza è della Cassazione – Sezione Penale e non Sezione Tributaria

✓ Principio di eterodirezione delle società controllate – art. 2497 e segg. Codice Civile
(Cassaz. 22280/2006)

Prossima frontiera del fisco – La SO di “regresso”

*I giudici affermano che il fatto che una società venga creata in un Paese UE per fruire di una
legge fiscale più vantaggiosa **non costituisce abuso della libertà di stabilimento** (principio art.
49 - 55 Tfu) né che tale fatto possa originare una **presunzione di frode fiscale***

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione e verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza e il
concetto di esterovestizione*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU LE REGOLE DI RIFERIMENTO

IL CONFLITTO ITALIA – OCSE E LA CONVENZIONE
RISERVA AL COMMENTARIO POSTA DALL'ITALIA PER INTERPRETAZIONE ART. 24 SUL CRITERIO DI
COLLEGAMENTO

CONCLUSIONI

NORMA DOMESTICA

Art. 73 Tuir - Maggior parte periodo di imposta – sede legale/sede amm.ne/oggetto principale

NORMA CONVENZIONALE

Art. 4 Mod. Ocse 2014 – Non dà definizione di residenza fiscale – si occupa solo di dirimere i casi di doppia
residenza Tie- Breaker Rules – se in applicazione di criteri di collegamento opposti si creasse conflitto fra
Stati

CASI POSSIBILI

1. **Lo Stato estero** – applica residenza su base PoEM – giudizio interno autonomo ma si può chiedere procedura amichevole ex art. 25 Mod. Ocse 2014 per stabilire residenza effettiva
2. **Lo Stato estero** – applica criterio di collegamento diverso da PoEM (ad es. sede legale o oggetto principale) allora Italia può ricondurre a tassazione redditi per esterovestizione applicando art. 4 par. 3 del Modello Ocse 2014 se c'è Convenzione
3. Stessi casi ma senza Convenzione – rischio doppia imposizione non eliminabile

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Il principio della residenza e il
concetto di esterovestizione*



La Corte di Cassazione
e
Il caso “Dolce & Gabbana”

LE SENTENZE
SEZIONE PENALE – CASSAZIONE N. 43809 DEL 30.10.2015
SEZIONE TRIBUTARIA – CASSAZIONE SENTENZE «GEMELLE» NN. 33234 E
33235 DEL 21.12.2018

Una vicenda destinata a fare storia nel processo tributario e nel processo penal-tributario!

OPPOSTA SENTENZA N. 16697 DEL 21.6.2019 - SOCIETA' OLANDESI DIRETTE DA
ITALIA
(6 mesi dopo D&G)

- esiguità struttura societaria estera e compiti meramente esecutivi affidati a personale dipendente
- accertamento situazione di fatto evidenza una costruzione di puro artificio

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale e italiana:
Residenza e stabile
organizzazione*



IL NUOVO CONCETTO DI S.O.

**ART. 162 TUIR E ART. 5 MODELLO OCSE 2017
(LETT. FBIS AL CO. 2**

**“UNA SIGNIFICATIVA E CONTINUATIVA PRESENZA ECONOMICA NEL
TERRITORIO DELLO STATO COSTRUITA IN MODO TALE DA NON FAR
RISULTARE UNA SUA CONSISTENZA FISICA NEL TERRITORIO
STESSO”)**



Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
Il transfer pricing*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU/AS/OMAN

LE REGOLE DI RIFERIMENTO

Art. 110 - Norme generali sulle valutazioni/1

- Co. 7 – primo periodo - componenti di reddito da operazioni fra società controllate – residenti/non residenti – sono valutati in base al valore normale di: beni e servizi prestati; beni e servizi ricevuti – determinati a norma del co. 2 se aumento reddito - se diminuzione reddito si applica solo se esiste accordo con Stato straniero
- Co. 7 – secondo periodo - applicabilità anche fra parti correlate (per attività di vendita e collocamento materie prime/merci o fabbricazione/lavorazione prodotti)
- Co. 2 – criteri di determinazione **valore normale** – in generale **art. 9 Tuir** – conversione saldi di conto delle S.O. al cambio data chiusura esercizio e diff. di saldo esercizio precedente non concorrono a formare reddito

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
Il transfer pricing*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU/AS/OMAN

LE REGOLE DI RIFERIMENTO

Art. 110 - Norme generali sulle valutazioni/2 e Art. 9 Mod. Convenzione Ocse

Art. 9 Tuir – Determinazione dei redditi e delle perdite/Dm 14.5.2018

Co. 3 – per **valore normale** (salvo co. 4 per azioni e obbligazioni) si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o simili, in condizioni di **libera concorrenza** e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o i servizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi...si fa riferimento in quanto possibile a **listini e tariffe** o in mancanza mercuriali e listini cciaa e tariffe professionali, tenendo conto sconti d'uso. Per beni e servizi soggetti a **disciplina prezzi** si fa riferimento ai **provvedimenti** in vigore.-

Arm's length principle – Ocse – International Transfer Pricing Standard – medesimo valore che si sarebbe riscontrato in una transazione fra parti indipendenti

Oecd Transfer Pricing Guidelines - releases latest updates 10.7.2017

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
Il transfer pricing*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU LE REGOLE DI RIFERIMENTO

Art. 110 - Norme generali sulle valutazioni/3 e Art. 9 Mod. Convenzione Ocse

Dm 14.5 .2018 – prezzo di libera concorrenza

Provvedimento Direttore AdE n. 137654 del 28.9.2010 – Metodi di determinazione del TP

Metodi tradizionali

Basati su transazione

1. Metodo del confronto del prezzo (CUP – CoparableUncontroled Price)
2. Metodo del costo maggiorato (CPM – Cost Plus Method)
3. Metodo del prezzo di rivendita (RPM – resale Price Method)

Metodi reddituali

Basati su confronto profitto transazionale

1. Metodi comparazione margini di utile netto (TNMM – Transactional Net Margin Method)
2. Metodo della ripartizione degli utili netti (PSM – Profit Split Method)

Aspetti fiscali dell'internazionalizzazione verso i Paesi del Golfo

*La normativa fiscale
internazionale:
Il transfer pricing*

IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE SVOLTE NEGLI EAU LE REGOLE DI RIFERIMENTO

Art. 110 - Norme generali sulle valutazioni/3

Art. 9 Tuir – Determinazione dei redditi e delle perdite

Provvedimento Direttore AdE n. 137654 del 28.9.2010 – Metodi di determinazione del TP

Oecd Guidelines TP del 1995

Gerarchia rigida tra i metodi

1. Il metodo del confronto del prezzo (CUP)
se impossibile
2. Il metodo del costo maggiorato (CPM)
se impossibile
3. I metodi reddituali (TNMM e PSM)

Export Champions Program 2021

Il Made in Italy nel Golfo



Ringraziamento da

Dr Mauro Finiguerra

Contatti

mauro@studiofiniguerra.it

0184/504.501 – 0184/541.505 - +39 3483340056

www.finiguerraepartners.it

